

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5177 del 10/10/2022
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON SUBENTRO E VARIAZIONE QUANTITATIVA IN AUMENTO DI RISORSA IDRICA PUBBLICA SOTTERRANEA TRAMITE POZZO AD USO IGIENICO E ASSIMILATI IN LOCALITA' ARENILE DEMANIALE N. 159 NEL COMUNE DI CERVIA (RA). SOGGETTO: DOUBLE P SRL, PRATICA: RA01A1390.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5422 del 10/10/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda prot. PG/07/2515 del 04/12/2007, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, Magnani Matteo (c.f. MGNMTT77S09C553R), rappresentante della soc. Magnani s.n.c. di Magnani Barbara & C. p.i. 02152160392 ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee nel Comune di Cervia (RA), località arenile demaniale n. 159, ad uso igienico e assimilati, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. n. 18149 e notificata con prot. amb/tb1/05/104240/174 del 02-12-2005 alla ditta Delorenzi Desiderio. c.f. DLRDDR39R24C553B (cod. pratica RA01A1390 - Bagno Marco 159), come di seguito descritta:
 - il prelievo è esercitato mediante pozzo avente profondità di m 6,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Cervia (RA), Lungomare G. Deledda, Arenile demaniale n.159, su terreno di proprietà del demanio pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile, censito al fg. n. 43, mapp. n. 72; coordinate UTM*32: x: Lat 44,15; y: Long 12,21;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico e assimilati (ig. sanitario, docce e antincendio);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,00; portata media pari a l/s 1,00;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 432,00;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con stessa richiesta, protocollo PG/07/2515 del 04/12/2007, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, Magnani Matteo (c.f. MGNMTT77S09C553R), rappresentante della soc. Magnani s.n.c. di Magnani Barbara & C. p.i. 02152160392 gestore del Bagno Isola 159 (ex Bagno Marco 159) ha chiesto di variare il volume d'acqua prelevato, aumentandolo a mc/anno 1.381,00;
- quanto richiesto si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 56 del 02/03/2022,

senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

- con domanda assunta al prot. PG/2022/0022355 del 10/02/2022, Di Feo Pasquale, c.f., DFIPQL89D06D643M legale rappresentante della soc. Double P s.r.l., c.f. 04003800408 ha espresso il subingresso al Bagno Isola 159 a far data 01/01/2020 della predetta concessione cod. pratica RA01A1390;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 50 della l.r. 7/2004 e degli artt. 27 e 31 del r.r. 41/2001;

OSSERVATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico e assimilati;

CONSIDERATO:

- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha versato in data 28/10/2021 la somma pari a 985,72 euro, comprensiva del canone 2021 e 2022, risultando a credito per le annualità dal 2023 sino ad esaurimento della somma pari a euro 651,02;

- che quanto definito al precedente punto è dovuto ad un doppio versamento per il pagamento di canoni pregressi, ovvero canoni dal 2016 al 2020 pari a euro 821,02 versati in data 28/10/2021 da Magnani snc e canoni dal 2016 al 2021 pari a euro 985,72 versati dalla Double P srl subentrata dal 01/01/2020;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2022;
- ha versato in data 06/10/2022 la somma pari a 250,00 euro, pari al deposito cauzionale;

DATO ATTO:

- che la somma di euro 651,02, residua verrà utilizzata per i pagamenti del canone dal 2023 fino ad esaurimento del credito;
- che verrà restituita a De Lorenzi Desiderio la somma pari a euro 136,70 versata per il deposito cauzionale in data 11/06/2006 in quanto la concessione risulta garantita dal deposito cauzionale versato dal nuovo concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RA01A1390;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla soc. DOUBLE P srl gestore del bagno demaniale 159, il rinnovo con variante della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica RA01A1390, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante pozzo avente profondità di m 6,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Cervia (RA), Lungomare G. Deledda, arenile demaniale N. 159, su terreno di proprietà del demanio pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile, censito fg. n. 43, mapp. n. 72; coordinate UTM RER x= 768.768; y= 905.476;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico e assimilati (igienico sanitario e antincendio);

- portata massima di esercizio pari a l/s 1,40; portata media pari a l/s 1,00;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.381,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31/12/2026;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 06/10/2022;
 4. di quantificare l’importo del canone dovuto per l’anno 2022 in 170,31 euro;
 5. di quantificare l’importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
 6. di autorizzare la Regione Emilia Romagna allo svincolo del deposito pari a 136,70 versato in data 11/01/2006 da “Bagno Marco 159” di De Lorenzi Desiderio c.f. DLRDDR39R24C553L;
 7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata e di trasmetterne copia alla Regione Emilia Romagna ai fini dello svincolo del deposito cauzionale in quanto la concessione risulta garantita dal deposito cauzionale versato dal nuovo concessionario;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;
 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell’art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all’Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori

profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Double P s.r.l. c.f. 04003800408 (cod. pratica RA01A1390).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 6,00, con tubazione di rivestimento tubolare in plastica del diametro interno di mm 150, equipaggiato con elettropompa non sommersa della potenza di kw 1,0 e dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 5 e 6 m dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Cervia (RA), località arenile demaniale n. 159, su terreno di proprietà del demanio pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile al fg. 43, map. 72; coordinate UTM RER: X = 768.768; Y = 905.476.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico e assimilati (igienico sanitario e antincendio) per l'area di balneazione bagno Isola 159.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1,4 e portata media pari a l/s 1,0 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 1381,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nei periodi di attività dello stabilimento balneare, per circa 3 ore al giorno per un totale di circa 150 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Freatico di Pianura Costiero.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2022 è pari a 170,31 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle

concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2026.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati

per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione concedente, sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di Prevenzione incendi. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate all'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.